



Decreto n. 648

Anno 2025

IL RETTORE

- VISTO** il Regio Decreto del 04 giugno 1938 n. 1269 ed in particolare l'art. 42;
- VISTA** la Legge dell'11 luglio 1980 n. 382;
- VISTA** la Legge 09 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTA** la Legge 30 novembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 236 del 27 marzo 2006 di emanazione del Regolamento sui cultori della materia;
- RAVVISATA** la necessità di adeguare la previsione normativa, contenuta nel suddetto Regolamento, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, con norme di dettaglio in materia;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 24 luglio 2025 di approvazione del Regolamento sui cultori della materia;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2025 in cui è stato espresso parere favorevole sul suddetto Regolamento

DECRETA

Art. 1- E' emanato il Regolamento sui cultori della materia dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale che si allega sub. Lett. A.

Art.2- Il Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla Sezione Norme e Regolamenti.

- 8 AGO. 2025

Il Direttore dell'Area
dott. Roberto Molle

IL RETTORE
(Prof. Marco DELL'ISOLA)

Il Responsabile del Settore
avv. Maria Rosaria Marrocco

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
dott. Maria Teresa Pirolo

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Regolamento sui cultori della materia

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina e le attività dei Cultori della materia, quali figure accademiche che collaborano con i docenti universitari nello svolgimento dell'attività didattica, ai sensi e per gli effetti del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 e ai sensi del Vigente Regolamento Didattico di Ateneo, che rimanda alla regolamentazione interna di Ateneo ed in particolare del Consiglio della struttura didattica competente la definizione dei criteri di tale qualifica, al fine di assicurarne il possesso di requisiti di alto profilo scientifico.

Art. 2

Definizione di cultore della materia, requisiti

1. Per "cultori della materia" si intendono esperti e studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatori che abbiano acquisito documentate esperienze in uno specifico ambito disciplinare.

Requisito essenziale è:

- il possesso, da almeno due anni, di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 341/90 o Laurea specialistica/magistrale rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, del DM 03.11.1999, n. 509 come modificato dal DM 22.10.2004 n. 270 o Laurea vecchio ordinamento.

2. Per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario valgono le disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale TAB, nonché le prescrizioni dell'Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Art. 3

Procedure di attribuzione

1. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia, viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, tenendo conto dei criteri di attribuzione della qualifica, definiti dal competente Consiglio dei Corsi di Studio.

La proposta del nominativo del soggetto al quale attribuire la qualifica di cultore della materia può essere effettuata dal docente di ruolo responsabile di attività formativa, con il consenso dell'interessato; la proposta può essere avanzata, altresì, da un docente non strutturato, purché responsabile di attività formativa.

2. La proposta di conferimento deve essere accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato, dall'elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte, nonché da un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, sottoscritti dall'interessato e controfirmati dal docente proponente.

3. La proposta così formulata sarà presentata al Consiglio di Dipartimento in tempo utile per l'inserimento del nominativo nelle commissioni d'esame.

4. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire la data limite per la presentazione delle proposte, nonché disporre l'eventuale acquisizione di pareri da parte dei Consigli di Corso di Studio

competenti in merito alla valutazione del profilo scientifico del candidato; tale parere è obbligatorio nel caso in cui la proposta sia avanzata da un docente non strutturato.

5. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia ha validità triennale e può essere rinnovata.

6. Il numero massimo di cultori nominabili per ciascuna attività formativa è di tre.

Art. 4

Criteri di attribuzione

1. I criteri di attribuzione della qualifica di cultore della materia vengono definiti dai Consigli dei Corsi di Studio interessati, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Nella definizione di tali criteri, le strutture didattiche di cui al comma precedente, dovranno tenere presenti in particolare i seguenti elementi:

a) congruenza della laurea posseduta (triennale e/o magistrale, o vecchio ordinamento) con i settori scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica;

b) eventuali pubblicazioni di carattere scientifico attinenti ai settori scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica;

c) possesso del titolo di dottore di ricerca congruente con i settori scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica;

d) possesso di un diploma di specializzazione o di un titolo di Master universitario congruente con i settori scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica.

Art. 5

Funzioni

1. I Cultori della Materia possono fare parte delle Commissioni di esame per gli insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica.

Essi possono, inoltre, collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio, in affiancamento al docente titolare dell'insegnamento.

2. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma, ed alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria e a titolo gratuito, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad alcuna altra funzione e/o altro ruolo in ambito universitario.

3. Ai cultori della materia, è fatto divieto di svolgere, al di fuori dei compiti istituzionali, attività di preparazione o assistenza per gli studi universitari, anche attraverso rapporti di collaborazione di qualunque natura con Enti o Istituzioni di carattere extrauniversitario.

Art. 6

Publicità

1. L'elenco completo dei cultori, approvato dal Consiglio di Dipartimento è aggiornato periodicamente ed è reso pubblico sulla pagina del Dipartimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy di cui alla Legge 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Norme finali

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e nella sezione "Norme e Regolamenti" del sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio al R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, ai Regolamenti delle Strutture Didattiche di Ateneo.

3. Sono, in ogni caso, fatte salve le nomine dei cultori già effettuate all'entrata in vigore del presente regolamento.